



Organi di Giustizia

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Avv. Lucia Ambrosino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.32488.451
Mail: giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 11/18

Dec. n. 10/18

Il giorno 12 giugno 2018, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, ex art. 76.1 R.d.G., il 30 maggio 2018, nei confronti di:

- 1) **CATINELLO Salvatore**, nato a Siracusa il 27.2.1961 ed ivi residente alla via Solarino n. 29, tesserato 2018 con il M.C. "PEGASO SIRACUSA", (del quale è il VICEPRESIDENTE) con tessera n. 18101497;
- 2) **C. G.**, nato a Siracusa il 7.5.2004 e residente *omissis* alla via *omissis* tesserato e licenziato 2018 con il M.C. "PEGASO SIRACUSA", con tessera n. 18101495 e licenza miniyounng n° P00616;

incolpati di:

«violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia (applicabile al 2° ex art. 33 R.M.M.) per avere il primo, CATINELLO Salvatore, padre accompagnatore del pilota minorenni C. G., in data 20 maggio 2018, presso il crossodromo “Basicross” di Basicò (ME), in occasione della terza prova di campionato regionale MX – Mini + 2° MX Veteran, minacciato il Direttore di Gara SACCONI Sergio - intimandogli di ritirare il provvedimento sanzionatorio nei confronti del proprio figlio (che non aveva rispettato il regime di bandiera gialla) - ed aggredito verbalmente con le seguenti esternazioni: “... PEZZO DI MERDA, SEI UN DEFICIENTE, NON CAPISCI UN CAZZO... TE LA FARO’ PAGARE, ORA INIZIA LA GUERRA, TI FACCI VEDERE IO CONTRO CHI TI SEI MESSO, HAI FINITO DI FARE IL DIRETTORE DI GARA” gesticolando tanto da venire quasi alle mani.»

Premessa

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione ex art. 76.1 R.d.G., trasmessa in data 30 maggio 2018 dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, in particolare:

- ✓ la segnalazione del funzionario responsabile della Segreteria G.C.G e G.U.E.;
- ✓ il rapporto del C.d.G.D. AMATO Marco;
- ✓ il rapporto del D.d.G. SACCONI Sergio, con l'allegata relazione;

FISSAVA - ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso ai predetti, affinché gli stessi si avvalessero della facoltà di far pervenire, entro il 10 giugno 2018, eventuali memorie difensive e documenti.

Detta facoltà è stata effettivamente esercitata dall'incolpato Salvatore CATINELLO, il quale ha inoltrato memoria difensiva, anche in nome e per conto del

proprio figlio G., anch'egli incolpato in questa sede ed acquisita agli atti del procedimento.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

OSSERVA

I. I fatti descritti nel capo di incolpazione sono, *ictu oculi*, da considerarsi fatti particolarmente gravi ed essi trovano la loro genesi in comportamenti certamente poco ortodossi che giammai dovrebbero essere assunti su un campo di gara in occasione di una manifestazione sportiva e la complessiva ed approfondita disamina di tutti gli atti acquisiti al procedimento, ha, infatti, consentito di accertare che gli incolpati Salvatore CATINELLO e G.C. (quest'ultimo a titolo di responsabilità oggettiva) sono da considerarsi responsabili di un comportamento antisportivo e, quindi, delle violazioni loro contestate ed analiticamente descritte nel capo di incolpazione.

Come si è avuto modo di appurare dal contenuto degli atti ufficiali della gara SICMX011, relativa alla 3^a prova di Campionato Regionale Motocross e Mini + 2^a MX Veteran, svoltasi presso il crossodromo "Basicross" di Basicò (ME), il 20 maggio 2018, e raccolti dal Procuratore Federale nel corso delle indagini affidategli, il predetto incolpato Salvatore CATINELLO ha posto in essere una condotta tale da determinare la segnalazione citata innanzi a codesto G.S.N. anche per il figlio G. C. ai sensi dell'art. 33 R.M.M. (già art. 87 R.M.M.) che ha partecipato alla predetta gara come pilota.

Il contegno perpetrato da Salvatore CATINELLO nei confronti del D.d.G. Sergio Sacconi è certamente scorretto, e, come detto, antisportivo, nonché contrario al Regolamento di Giustizia F.M.I., oltre che al vivere civile, avendo egli, senza alcun apparente motivo, aggredito verbalmente il predetto direttore di gara (che, in quanto tale, stava solo svolgendo il proprio compito sul campo di gara), profferendo al suo indirizzo espressioni fortemente minacciose, condite da un lessico alquanto discutibile.

II. La ricostruzione dei fatti contenuta nella predetta segnalazione è, in ogni caso, suffragata dagli atti e dai rapporti ufficiali della citata manifestazione svoltasi a

Basicò (Me), sottoscritti dai funzionari F.M.I. a tanto preposti, e dai quali, come evidenziato, il Procuratore Federale, ha tratto le violazioni regolamentari contestate direttamente all'incolpato Salvatore CATINELLO e a titolo di responsabilità oggettiva al di lui figlio, G. C.. Tali atti, tra l'altro, come è noto, sono dotati di fede privilegiata ai sensi del R.M.M., in quanto provenienti da soggetti fidefacenti, e, di conseguenza, del loro contenuto non è dato dubitare: dal loro esame, quindi, possono certamente desumersi, come evidenziato, delle chiare responsabilità a carico di Salvatore CATINELLO. Sul punto, è bene rilevare che la memoria difensiva proveniente da quest'ultimo, seppure contenente una ricostruzione dei fatti diversa da quella risultante dagli atti ufficiali di gara, è priva di qualsivoglia allegazione documentale circa i dedotti motivi "ostativi" che, a dire del predetto incolpato, avrebbero potuto giustificare il proprio comportamento, anche perché quanto ivi rappresentato non evidenzia alcun elemento di discolta in favore di entrambi gli incolpati, non essendovi nemmeno indicati i nomi dei testimoni asseritamente presenti ai fatti contestati in questa sede. È, però, indubitabile – e tanto va tenuto nella dovuta considerazione – che la predetta memoria difensiva contiene espliciti segni di resipiscenza da parte dell'incolpato Salvatore CATINELLO, il quale, ha anche parzialmente ammesso quanto addebitatogli.

L'incolpato, allora, ha violato, senza che vi sia dubbio alcuno al riguardo, l'art. 1 R.d.G., poiché ha tenuto un comportamento contrario a quelle norme di condotta, di lealtà, probità e rettitudine sportiva contemplate dal Regolamento cui deve attenersi ogni tesserato, avendo perpetrato una vera e propria aggressione nei confronti del Direttore di Gara F.M.I. Sacconi, preposto alla manifestazione del 20 maggio citata.

Inoltre, va evidenziato che condotte di tal tipo mal si addicono a dei soggetti di particolare esperienza nel settore delle manifestazioni agonistiche, come, appunto, l'incolpato Salvatore CATINELLO, che, più di altri genitori, per il ruolo ricoperto all'interno del Moto Club di riferimento, dovrebbe avere una buona conoscenza non solo delle norme regolamentari sportive, ma anche di quelle comportamentali.

Di conseguenza anche il pilota G. C., figlio di Salvatore, come già anticipato, deve essere dichiarato responsabile per i fatti di cui si è reso colpevole il proprio padre, poiché dei predetti fatti risponde anche colui che non ne è direttamente responsabile quando le violazioni al Regolamento di Giustizia sono perpetrate dai suoi accompagnatori, responsabili e sostenitori, oppure da soggetti comunque a lui riferibili, come nel caso di specie. Difatti, come è noto, l'istituto della responsabilità oggettiva disciplinato dall'art. 33 R.M.M. (già art. 87 R.M.M.), investe ogni tesserato (e licenziato) per il solo fatto della iscrizione alla manifestazione motociclistica cui lo stesso decide di partecipare, senza esclusioni di sorta. Del resto, il tesserato F.M.I., nel momento in cui sceglie di far parte della Federazione, attraverso il tesseramento, accetta, inevitabilmente, di osservare lo Statuto, nonché i regolamenti federali (e, quindi, anche il R.M.M.), oltre che i provvedimenti, le deliberazioni e le decisioni degli organi federali, nessuno escluso, proprio ai sensi dell'art. 1, comma 1, R.d.G.. La irroganda sanzione nei confronti dell'incolpato *de quo*, però, ben può essere di natura pecuniaria, anziché inibitoria, atteso che lo stesso non era presente ai fatti perpetrati dal di lui padre e che ha porto le proprie scuse per l'accaduto nella immediatezza dei medesimi fatti, così come documentato negli atti ufficiali della gara del 20 maggio 2018.

III. Ciò posto, l'incolpato Salvatore CATINELLO, sulla scorta delle argomentazioni di cui innanzi e della gravità delle condotte poste in essere (le violazioni contestategli prevedono come sanzione massima, addirittura, la radiazione), va punito con l'applicazione di una sanzione inibitoria, anche per evitare che possa perpetrare comportamenti così disdicevoli e scorretti in occasione delle prossime gare cui sia lui, in qualità di genitore – accompagnatore, che il figlio G. potrebbero, eventualmente, partecipare.

Questo Giudice, pertanto, tenuto – comunque – conto della incensuratezza del predetto incolpato e dei segni di resipiscenza da questi mostrati a seguito delle contestazioni rivoltegli, ritiene equo applicargli la sanzione del ritiro della tessera, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., nella misura di mesi 4 (quattro), con fine pena per il 12

ottobre 2018, determinata partendo dalla pena base di sei mesi decurtata nella misura di un terzo ai sensi dell'art. 45.2 R.d.G., non risultando precedenti a carico dell'incolpato medesimo; nel contempo, ritenuto responsabile l'incolpato G. C. delle condotte perpetrate dal proprio genitore, ai sensi dell'art. 33 R.M.M., applica al suddetto la sanzione pecuniaria ex art. 24 R.d.G. nella misura di Euro 500,00, con l'avvertimento che ove risulterà che tale sanzione non dovesse essere stata onorata entro trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione, la stessa si commuterà automaticamente nella sanzione inibitoria del ritiro della licenza per giorni 120, ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 e 29 R.d.G.,

P.Q.M.

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 15, 24, 29, 45.2 e 80 del R.d.G., nonché l'art. 33 R.M.M., dichiara:

1) CATINELLO Salvatore, nato a Siracusa il 27.2.1961 ed ivi residente alla via Solarino n. 29, tesserato 2018 con il M.C. "PEGASO SIRACUSA", (del quale è il VICEPRESIDENTE) con tessera n. 18101497;

responsabile dell'illecito contestatogli, e, per l'effetto, gli applica, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., la sanzione del ritiro della tessera per mesi 4 (quattro), con fine pena il 12 ottobre 2018;


2) C. G., nato a Siracusa il 7.5.2004 e residente *omissis* alla via *omissis* tesserato e licenziato 2018 con il M.C. "PEGASO SIRACUSA", con tessera n. 18101495 e licenza miniyounng n° P00616; responsabile dell'illecito contestatogli, e, per l'effetto, gli applica la sanzione pecuniaria ex art. 24 R.d.G. di Euro 500,00, con l'avvertimento che ove risulterà che tale sanzione non dovesse essere stata onorata entro trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione, la

stessa si commuterà automaticamente nella sanzione inibitoria del ritiro della licenza per giorni 120, ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 e 29 R.d.G..

Depositata il 12 giugno 2018

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Catinello Salvatore, in proprio e quale genitore esercente la potestà genitoriale sul minore C. G., anch'egli incolpato in questa sede;
- Procuratore Federale;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- Settore Tecnico Sportivo F.M.I.;
- Ufficio Fuoristrada F.M.I.;
- Ufficio Tesseramento F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione F.M.I.;
- Co. Re. Sicilia;
- Moto Club di appartenenza degli incolpati;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.